



*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

**DI CONCERTO CON IL
MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI**

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante “Norme in materia ambientale”;

VISTO il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, recante “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”;

VISTO in particolare l’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, che stabilisce, tra l’altro, che i procedimenti di valutazione d’impatto ambientale (VIA) per i progetti per i quali alla data del 16 maggio 2017 risulti avviata la fase di consultazione di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero sia stata presentata l’istanza di cui all’articolo 23 del medesimo decreto legislativo, restano disciplinati dalla normativa previgente;

VISTI in particolare l’articolo 7, comma 3, e l’articolo 26, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nella formulazione previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, e successive modificazioni, recante “Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all’art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell’art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377”, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989;

VISTO il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 agosto 2012, n. 161, recante “Regolamento recante la disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo”;



VISTO l'articolo 5 del decreto Ministeriale 10 agosto 2012, n. 161, relativo al Piano di Utilizzo del materiale da scavo che prevede, per i progetti soggetti a valutazione di impatto ambientale, che quanto disposto nel regolamento medesimo sia espletato prima della conclusione della procedura di VIA;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120 recante "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164", concernente il riordino e la semplificazione della disciplina inerente la gestione delle terre e rocce da scavo, entrato in vigore il 22 agosto 2017, che abroga il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 agosto 2012, n. 161, recante "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo" e gli artt. 41, comma 2 e 41-bis del decreto legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013 n. 98;

CONSIDERATO che il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120 recante "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164" dispone altresì che *"i progetti per i quali alla data di entrata in vigore del presente regolamento è in corso una procedura ai sensi della normativa previgente restano disciplinati dalle relative disposizioni"*;

VISTA la legge del 28 giugno 2016, n. 132 recante "Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale", entrata in vigore il 14 gennaio 2017;

VISTO l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, e successive modificazioni, recante "Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248", che ha istituito la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e prevede, per le valutazioni d'impatto ambientale di opere per le quali sia riconosciuto un concorrente interesse regionale, l'integrazione della Commissione con un componente designato dalle Regioni e dalle Province Autonome interessate;

CONSIDERATO che, in sede di istruttoria tecnica, la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS è stata integrata dal rappresentante della Regione Piemonte, nominato con Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

VISTA l'istanza di pronuncia di compatibilità ambientale e contestuale istanza di approvazione del Piano di Utilizzo delle terre e rocce da scavo, ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 agosto 2012, n. 161, presentata dalla Società Tanaro Power S.p.A. per il progetto "Realizzazione di un impianto idroelettrico ad acqua fluente mediante costruzione di sbarramento fluviale con innalzamento abbattibile sul Fiume Tanaro" ricadente

nel territorio del Comune di Alba (CN) con nota del 17 settembre 2015, acquisita al protocollo DVA-25430 del 12 ottobre 2015;

CONSIDERATO che con provvedimento direttoriale prot. DVA-DEC-145 del 23 marzo 2018, sulla base del parere n. 2459 del 14 luglio 2017 della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS, successivamente integrato con parere n. 2654 del 16 febbraio 2018, è stato rigettato il Piano di Utilizzo delle terre e rocce da scavo ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 agosto 2012, n. 161;

PRESO ATTO che la pubblicazione dell'annuncio relativo alla domanda di pronuncia di compatibilità ambientale ed al conseguente deposito del progetto, dello studio di impatto ambientale e della sintesi non tecnica per la pubblica consultazione è avvenuta in data 8 ottobre 2015 sui quotidiani "Il Giornale" e "Il Giornale del Piemonte";

VISTA la documentazione trasmessa dal proponente a corredo dell'istanza di valutazione di impatto ambientale, nonché le integrazioni ed i chiarimenti trasmessi nel corso dell'iter istruttorio;

PRESO ATTO che la pubblicazione dell'annuncio relativo alla pubblicazione della documentazione integrativa per la pubblica consultazione è avvenuta sui quotidiani "Il Giornale" e "Il Giornale del Piemonte e della Liguria" del 21 dicembre 2016 e del 17 marzo 2017;

PRESO ATTO delle osservazioni pervenute, ai sensi dell'articolo 24, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, e del parere dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po pervenuto ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, considerati dalla Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS nel corso dell'istruttoria e riportati alla pag. 6 del parere n. 2458 del 14 luglio 2017;

PRESO ATTO delle controdeduzioni al parere dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po fornite dal proponente e considerate dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS nel corso dell'istruttoria;

PRESO ATTO che il progetto è ricompreso tra le tipologie di opere di cui al punto 13) "impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole, di altezza superiore a 15 m o che determinano un volume d'invaso superiore ad 1.000.000 m³, nonché impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque a fini energetici in modo durevole, di altezza superiore a 10 m o che determinano un volume d'invaso superiore a 100.000 m³ [...]" dell'Allegato II alla parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, previgente al decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, sottoposte, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del medesimo decreto, a procedura VIA statale;

PRESO ATTO che il progetto prevede la realizzazione di una nuova traversa a geometria variabile sul fiume Tanaro, nel Comune di Alba (CN), finalizzata alla

valorizzazione energetica delle portate disponibili nel fiume mediante regolamentazione del salto geodetico ottenuto;

CONSIDERATO che l'area di progetto non ricade in aree ascritte alla rete Natura 2000;

CONSIDERATO inoltre che, nell'ambito dell'inquadramento di area vasta, è stata effettuata la disamina delle aree sottoposte a tutela ambientale, in base alla normativa vigente, al fine di segnalare la presenza di aree di pregio naturalistico e che da tale ricerca è emersa la presenza delle seguenti aree:

- ZPS IT1160054 "Fiume Tanaro e Stagni di Neive" a circa 5,5 km;
- SIC IT1160029 "Colonie di chirofiteri di S. Vittoria e Monticello d'Alba" a circa 7,4 km;
- SIR Sito di Interesse Regionale "Stagni di Mogliasso" a circa 2,2 km;

CONSIDERATO che, in relazione alla presenza dei citati Siti Natura 2000 nell'area vasta, il proponente ha provveduto a redigere lo Studio per la valutazione di incidenza;

PRESO ATTO che, come si evince dall'allegato parere, la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, sulla base dell'istruttoria condotta, ha valutato che *"sulla base di quanto esposto nell'elaborato SA-7 "Valutazione di incidenza sui siti della Rete Natura 2000 presenti nell'area vasta", in virtù della posizione esterna rispetto ai confini delle aree protette nonché della natura, dell'entità e delle tempistiche delle attività previste, non si individuano effetti negativi sulla conservazione degli habitat e delle specie faunistiche, né durante la fase di cantiere, né in quella di esercizio [...]"*;

ACQUISITO il parere negativo n. 2458 del 14 luglio 2017, della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS;

ACQUISITO il parere negativo della Regione Piemonte, espresso con Delibera di Giunta Regionale n. 18-5196 del 19 giugno 2017;

ACQUISITO il parere negativo /prescrizioni/ dell'allora Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo prot. 21129 del 20 luglio 2017, trasmesso con nota prot. 21130 del 20 luglio 2017;

CONSIDERATO che con nota prot. DVA-17657 del 25 luglio 2017 la Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali ha ritenuto di dover dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 10-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 che prevede che, nei procedimenti ad istanza di parte, prima della formale adozione del provvedimento negativo, sia data comunicazione all'istante circa i motivi che ostano all'accoglimento della domanda;

VISTE le note del 4 agosto 2017 e del 31 ottobre 2017, rispettivamente acquisite al prot. DVA-18557 del 7 agosto 2017 e prot. DVA-25260 del 31 ottobre 2017, con cui la Società Tanaro Power S.p.A., nel presentare istanza di revisione del citato parere n. 2458 del 14 luglio 2017 della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, ha fornito le proprie considerazioni, ai sensi dell'articolo 10-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTA la nota dell'allora Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo prot. 24559 del 1 settembre 2017, acquisita al prot. DVA-19583 del 1 settembre 2017, con cui si dichiara che "[...] non si ravvisano, allo stato attuale degli atti, elementi contrari alla conferma del parere tecnico istruttorio negativo già espresso il 20/07/2017";

VISTA la nota dell'allora Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo prot. 32663 del 21 novembre 2017, acquisita al prot. DVA-26929 del 21 novembre 2017, con cui, ad ulteriore riscontro della nota della Società Tanaro Power S.p.A. del 31 ottobre 2017, si dichiara che "[...] Per quanto sopra esposto alla luce della ulteriore nota del 31 ottobre u.s. della Società Tanaro Power S.p.A. e in attesa di ogni relativa determinazione da parte del MATTM, in qualità di Autorità competente, per il proseguo del presente procedimento anche in riferimento a quanto sostenuto dal proponente sull'impossibilità di compiere la presente valutazione di impatto (cfr. p. 15 della nota del 31/10/2017), non si ravvisano, allo stato attuale degli atti, elementi di competenza contrari alla conferma del parere tecnico istruttorio negativo già espresso il 20/07/2017";

ACQUISITO il parere integrativo n. 2654 del 16 febbraio 2018, con cui la Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS ha confermato il parere negativo n. 2458 del 14 luglio 2017;

CONSIDERATO quindi che sono allegati al presente decreto e ne costituiscono parte integrante:

1. parere della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 2458 del 14 luglio 2017, costituito da n. 26 pagine;
2. parere della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 2654 del 16 febbraio 2018, , costituito da n. 23 pagine;
3. parere dell'allora Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo prot. n. 21129 del 20 luglio 2017, costituito da n. 27 pagine;
4. nota dell'allora Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo prot. n. 24559 del 1 settembre 2017, costituita da n. 3 pagine;
5. nota dell'allora Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo prot. n. 32663 del 21 novembre 2017, costituita da n. 4 pagine;
6. parere della Regione Piemonte, espresso con Delibera di Giunta Regionale n. 18-5196 del 19 giugno 2017, costituito da n. 5 pagine;

RITENUTO sulla base di quanto premesso, di dover provvedere, ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, alla formulazione del giudizio di compatibilità ambientale del progetto sopraindicato;

DECRETA

giudizio negativo di compatibilità ambientale del progetto "Realizzazione di un impianto idroelettrico ad acqua fluente mediante costruzione di sbarramento fluviale con innalzamento abbattibile sul Fiume Tanaro" ricadente nel territorio del Comune di Alba (CN), presentato dalla Società Tanaro Power S.p.A.



Art. 1
(Disposizioni finali)


1. Il presente provvedimento sarà comunicato alla Società Tanaro Power S.p.A., al Ministero per i beni e le attività culturali, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Direzione Generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche ed alla Regione Piemonte che provvederà a portarlo a conoscenza del comune e delle altre amministrazioni eventualmente interessate.

2. La Società Tanaro Power S.p.A. provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento per estratto nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, notiziandone il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare – Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali.

3. Il presente decreto è reso disponibile, unitamente ai pareri della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, dell'allora Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e della Regione Piemonte sul sito WEB del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE



IL MINISTRO PER I BENI
E LE ATTIVITA' CULTURALI

